


0160



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

29 NOV 2013

Uscato in Azione
IMPEGGATI INCAFFIATI

Mano



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 158

Reg Delib. _____

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Autocizzazione al Sindaco e costituzione in giudizio
adverso impresa TAPS Catania promosso dalle ditte
"Agricola Giovese" S.r.l.

L'anno Duemila tredecim addì ventinove del mese
di novembre, alle ore tredecim segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. IL SINDACO
Santo Orazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA	X	
4	ROMANO SANTO		X

Non sono intervenuti gli Assessori: Romano Santo

Partecipa il Segretario del Comune Dot. M. Scandura Merino

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 101 R.G. del
9-11-2013

Richiamate le motivazioni indicata nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art. 12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanime nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione n. 158 del 29 NOV. 2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 158 DEL 29 NOV. 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 161 DEL 9-11-2013

SETTORE: Affari Generali

Ufficio Proponente:

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO
AVVERSO RICORSO TARS - CATANIA PROMOSSO DALLA DITTA
"AGRICOLA GIARRESE" S.r.l.

L'ISTRUTTORE ADDETTO

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Visto il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dalla ditta “Agricola Giarrese”S.r.l. notificato in data 22/10/2013 per l’annullamento della dell’ordinanza di ingiunzione n. 17 del 9/7/2013 e la declaratoria dell’illegittimità della pretesa di conguaglio dei contributi a suo tempo determinati e versati;

Vista la nota prot. 19725 del 14/11/2013 con la quale il Responsabile UTC comunica la necessità di costituirsi in giudizio per difendere le ragioni dell’Ente;

Visto che non esiste, all’interno dell’Ente, un ufficio legale e che occorre nominare un legale esterno per la difesa del Comune che goda la fiducia dell’ Amministrazione;

Visto il D.M. 140/2012;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto;

Visto lo schema di parcella presentata dall’Avv. S. D’Agata, giusta convenzione intervenuta tra le parti, in deroga ai minimi tariffari;

Visto l’O.EE.LL.;

Visto l’art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dalla ditta “Agricola Giarrese”S.r.l. notificato in data 22/10/2013 per l’annullamento della dell’ordinanza di ingiunzione n. 17 del 9/7/2013 ;

Nominare quale procuratore e difensore dell’Ente l’Avv. _____ con sede _____ che si è reso disponibile

giusto preventivo di spesa allegato alla presente;

Approvare l’allegata convenzione;

Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. l’adozione dei successivi e necessari provvedimenti di impegno di spesa consequenziali alla presente deliberazione;

Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

ANTONINO GALASSO
AVVOCATO
Via N. Tommaseo, 216 - Tel. 095 7794347
95014 GIARRE (CT)

COMUNE DI ACI SANT ANTONIO
22 OTT 2013
Prot. N. 18110

C O P I A
37154

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

nell'interesse della "Agricola Giarrese" S.r.l., con sede in Acireale, C.so Umberto 144, P.IVA 02101740872, in persona delle leg. rappr. p.t., Sig.re Costarelli Maria, nata ad Acireale il 02.02.1953, e Costarelli Alessandra, nata a Catania il 01.01.1962, elett. dom. in Catania via Crociferi 60 presso l'avv. Antonino Galasso (c.f. GLSNNN61A15C351Z; fax 095/7794347 e PEC antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it), che la rappresenta e difende per procura a margine del presente atto,

Per rappresentarla e difenderla, in ogni grado e fase del presente giudizio, nello eventuale giudizio di opposizione e per tutta la fase esecutiva, nominiamo procuratore E. e difensore E. POMICILIATARIO L'AVV. ANTONINO GALASSO con tutti i poteri di legge e con facoltà di farsi sostituire, conciliare, transigere, riscuotere somme, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare tali rinunce.

Maria Costarelli
Maria Costarelli

contro

COMUNE di ACI SANT'ANTONIO, in persona del Sindaco p.t.

per l'annullamento

AGRICOLA GIARRESE s.r.l.
Corso Umberto, 144 - ACIREALE (CT)
Tel.: 095 7792525 - Fax: 095 7797584
Cell.: 335 5781063
Partita IVA: 02101740872

della Ordinanza di ingiunzione 9.7.2013 n.17 (doc.1), pervenuta successivamente, con la quale il Comune di Aci Sant'Antonio ha rideterminato i contributi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, già determinati in sede di rilascio della concessione edilizia 31.12.2004 n.52, nella ulteriore somma di euro 255.380,29 ed ne ha ingiunto il pagamento alla società ricorrente; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresa la precedente nota 27.9.2012 n.15575 (erroneamente indicata nell'Ord. Ing. 17/20213 con il n. 17575);

per autentica
Antonino Galasso

e la declaratoria

POSTA
16 OTT. 2013

dell'illegittimità della odierna pretesa di conguaglio dei contributi a suo tempo determinati e versati.

FATTO

La società ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Aci Sant'Antonio, in Catasto al fg. 11, part.lla 539, 534 e 506, ricadente in Z.T.O. "D1" del vigente strumento urbanistico e corrispondente al Lotto 1 del P.d.L. "Colle del Gelsomino".

Detto P.d.L. è stato approvato con delib. C.C. 23.10.1996 n. 151 e convenzionato con atto pubblico del 31.12.1997 (doc. 2), che all'art. 5 prevedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico del lottizzante con cessione gratuita in favore del Comune (art. 3) e, conseguentemente, all'art. 6, esentava le singole concessioni edilizie dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Il PdL riguardava espressamente l'edificazione della zona "D1" ("edilizia mista artigianale e piccola industria": cfr. certificato di destinazione urbanistica allegato al doc. 6).

Le opere di urbanizzazione previste sono state realizzate giusta Conc. Ed. n. 213/1998 (doc.3), sono state collaudate giusto Verbale di constatazione privo di data (doc.4) a seguito di sopralluogo del 6.11.2000 e sono state cedute gratuitamente al Comune giusto atto pubblico del 27.3.2003 (doc.5).

Sulla base delle prescrizioni di questo P.d.L. la soc. Agricola Giarres acquistò il lotto n.1 (compravendita del 6.7.2004, con all. certif. des urbanistica: doc.6) e presentò istanza di concessione edilizia.

Il Comune rilasciò la concessione edilizia 31.12.2004 n. 52 (doc.7), la quale all'art. 1 precisava che l'edificazione riguardava il lotto 1 del P.d.L. "Colle del Gelsomino" e, quindi, all'art. 2, determinava i contribu-

concessorio "nella misura di Euro 4.860,00 pari ad euro/mq. 2,35 a norma della delib. G.M: n. 119 del 6.10.2004" (doc. 8).

Su questi presupposti la soc. ricorrente ha realizzato l'edificio progettato, conformemente alla concessione edilizia rilasciata dal Comune.

Nel 2008 è stata poi rilasciata la conc. ed. 10.12.2008 n. 40 (doc. 10), per le "opere di completamento" e perciò dichiarata espressamente "a titolo gratuito" (art. 3).

Anni dopo, melius re perpensa, previo avvio del procedimento di cui alla nota 28.11.2011 n. 23929 (doc. 10), il Comune ha inviato la nota 27.9.2012 n. 15575 (doc. 11) con la quale, in autoannullamento dell'art. 2 della conc. ed. 52/2004, ha rideterminato gli oneri di urbanizzazione nella misura di euro 212.958,72 ed il contributo sul costo di costruzione nella misura di euro 47.285,57.

Per giustificare l'annullamento in autotutela e la notevole differenza, la nota affermava immotivatamente che la costruzione progettata era "concepita per finalità commerciali, con uffici esposizione e depositi", negando che si trattasse invece di attività artigianale. Aggiungeva, poi, che le attività commerciali prevedevano un contributo per oneri di urbanizzazione "molto più elevato rispetto alle attività artigianali", nonché un contributo per il costo di costruzione da determinarsi in base alla delib. C.C. 9.11.2010 n. 85, cioè una delibera di ben 6 anni successiva alla concessione ed. n. 52/2004 ?!

Nessuna spiegazione reca invece la nota riguardo ai conteggi effettuati: sia per l'estensione in mq. (1728) utilizzata per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, sia per l'esorbitante valore di quasi un milione di euro

stimato quale "costo documentato di costruzione".

In ultimo, con l'odierna Ordinanza di ingiunzione 9.7.2013 n.17 (doc.1), il Comune di Aci Sant'Antonio ha ripetuto le motivazioni della precedente nota 27.9.2012 n. 15575 (doc. 11), erroneamente indicata con il n. 17575, e quindi ha ingiunto il pagamento della somma di euro 255.380,29 entro 30 giorni, dichiarando l'atto esecutivo di diritto ex art. 229 del D.Lgs. n. 512/1998.

Pertanto, con riserva di proporre motivi aggiunti allorquando si avrà finalmente conoscenza dei calcoli effettuati dall'Amm.ne e della loro motivazione, la Soc. Agricola Giarrese ha evidente interesse a proporre ricorso avverso questi illegittimi atti e per la declaratoria dell'illegittimità della odierna pretesa di conguaglio, per le seguenti ragioni di

DIRITTO:

- 1) FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5, 6, 11 E SS., L. N.10/1977, DEI PRINCIPI DI IRRETROATTIVITA' DEGLI ATTI AMM.VI e DI ANNULLAMENTO DI ATTI PARITETICI

Quanto alla rideterminazione degli oneri concessori, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che è illegittima la richiesta di conguaglio poichè "il provvedimento amm.vo che facoltizza il privato all'esercizio di una attività subordinatamente al pagamento di una controprestazione pecuniaria deve precisare l'importo di tale controprestazione per consentire all'interessato una consapevole valutazione dell'onere finanziario che va affrontato", conseguentemente è illegittimo il provvedimento amm.vo che modifica successivamente tale controprestazione, allorquando il privato non ha più facoltà di scelta tra

pagare e il rinunciare alla concessione (cfr. C.G.A. 5.7.1996 n.235).

Più in particolare affrontando una vicenda molto simile a quella qui in esame, nella quale un Comune pretendeva un conguaglio in molte concessioni edilizie, Codesto On.le T.A.R. in primo grado ed il C.G.A. in appello hanno perentoriamente affermato che il privato, al momento del rilascio del provvedimento concessorio deve essere posto nelle condizioni di valutare consapevolmente l'onere finanziario che affronta e quindi l'effettiva convenienza dell'attività che si accinge a compiere (cfr. T.A.R. Catania I 27.4.1999 n. 736; nonché T.A.R. Catania I da n. 604 e n. 605 del 1999; n. 613/2009, da n. 731 a n. 749 del 1999, da n. 999 a n. 1016 del 1999, da n. 1168 a n. 1178 del 1999, da n. 1180 a n. 1187 del 1999, n. 13/2000, da n. 127 a n. 1280 del 2000 e n. 477/2001, ed altre ancora; tutte confermate dalle sent. CGA-21.3.2007 nn. 188 e n. 186, 2.3.2007 nn. 65, 66 e 67, 18.5.2007 n. 369, 15.6.2007 n. 423, 7.9.2007 nn. 758, 761 e 771, C.G.A. 27.5.2008 n. 462, etc.: tutte Rel. Virgilio; nonché T.A.R. Palermo I 2.2.2010 n. 1277; T.A.R. Catania I 27.4.1999 n. 736).

Questa giurisprudenza ha chiarito che da una corretta esegesi dell'art. 11, commi 1 e 2, L. n. 10/1977, in relazione ai precedenti artt. 5 e 6 della medesima Legge si ricava che l'Amm.ne "prima di rilasciare la concessione, determina gli oneri da porre a carico del privato e ne richiede il pagamento", salvo solo ipotesi di espressa riserva di conguaglio", che nel caso in esame non c'è stata affatto !

Quindi, la determinazione ex post di tali oneri non è consentita dalla Legge ! Per l'ovvia ragione che il privato non può essere esposto

(inconsapevolmente) al rischio dell'incremento dei costi (e così notevole come nella fattispecie) !

La medesima giurisprudenza (C.G.A. nn. 186, 188 etc. del 2007; nn. 462/2008) ha infine osservato che nei casi in cui l'Amm.ne determina contributi concessori non esercita poteri autoritativi ma adotta atti paritetici, rispetto ai quali trovano applicazione:

- "il principio generale della irretroattività degli atti amministrativi, anche se aventi natura regolamentare (ex art. 15 disp. prel. al cod. civ., cui può derogare solo una normativa primaria)";
- "i canoni civilistici di correttezza e buona fede tipici dei rapporti negoziali improntati alla parità di posizione delle parti (arg. da C.d.S. sez. V 12 aprile 2005 n. 1638)";
- l'inesistenza del potere autoritativo di annullamento in autotutela da parte della P.A., in quanto essa opera in regime di parità di posizione con la parte privata.

Conseguentemente, è stato ritenuto illegittimo sia l'annullamento in autotutela degli oneri concessori determinati nell'originaria concessione edilizia, sia la pretesa di un conguaglio !

Pertanto, anche nella presente fattispecie è illegittima la pretesa del Comune di annullare la determinazione degli oneri concessori effettuata nella conc. edilizia n. 52/2004 e pretendere un conguaglio in palese violazione dei principi di irretroattività e dei canoni di correttezza e buona fede, tanto più in assenza di una espressa clausola di riserva di conguaglio.

2) ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUL PRESUPPOSTO

DIFETTO DI MOTIVAZIONE - FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
10 DELLA L. N.10/1977.

Il presupposto di fatto su cui si fonda l'odierna pretesa di conguaglio dell'Amm.ne è la errata affermazione che la costruzione progettata è "concepita per finalità commerciali, con uffici, esposizione e depositi", negando che si tratti invece di attività artigianale.

Pertanto il Comune ha ritenuto che non fosse applicabile il 1° comma dell'art. 10 della L. n. 10/1977 (idem art. 45 L.r. n. 71/1978 in relazione al D.A. applicativo 10.3.1980 n. 67), che esenta dal costo di costruzione e riduce gli oneri di urbanizzazione per gli insediamenti artigianali ed industriali, bensì il 2° comma che per gli insediamenti commerciali non prevede tali benefici.

Ma basta leggere l'atto di vincolo del 29.12.2004 (doc. 12) per rilevare testualmente che:

- al piano cantinato sono previsti "deposito automezzi, attrezzature e garage";
- al piano terra sono previsti "un grande magazzino per deposito attrezzature ed automezzi" ed un ingresso;
- al piano primo e secondo sono previsti; "locali uffici e di rappresentanza".

Se ne ricava immediatamente la palese erroneità dell'affermazione secondo cui vi sarebbe un'area destinata ad "esposizione".

Ma se ne ricava pure la conseguenza che è erronea la convinzione del Comune che si tratti di attività commerciale e/o direzionale alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali in materia.

Difatti, autorevole giurisprudenza Amm.va ha chiarito che "nel calcolo degli oneri concessori per la realizzazione di un edificio destinato ad uffici di una società di autonoleggio, gli oneri concessori vanno rapportati alla categoria degli insediamenti industriali", poichè gli uffici di una società hanno la stessa funzione e natura urbanistica dell'apparato produttivo (cfr. C.G.A. 5.9.2013 n. 741 e C.d.S. V 23.11.1994 n. 1363 e 29.4.1985 n. 205; T.A.R. Milano II 11.3.2002 n. 1036, 13.11.1997 n. 1931 e 7.9.1987 n. 291). E' poichè l'autonoleggio è attività attraverso la quale si produce "un bene nuovo" e quindi è "industriale e/o artigianale" e non commerciale (che si definisce invece come attività di scambio di beni esistenti), anche l'edificio destinato agli uffici della stessa attività partecipa della stessa natura "industriale e/o artigianale".

Pertanto, anche nel caso qui in esame le destinazioni ad uffici, rappresentanza, deposito e garage partecipano della stessa natura di attività artigianale dell'attività principale della Agricola Giarrese e non hanno affatto la pretesa natura "commerciale", immotivatamente attribuita loro dagli odierni atti com.li: dal che l'illegittimità degli atti impugnati.

Al riguardo si sottolinea altresì il difetto di motivazione degli atti impugnati, poichè comunque "è illegittimo il provv.to con il quale Comune richiede al concessionario una integrazione agli oneri di urbanizzazione per avere successivamente al rilascio della concessione edilizia differentemente qualificato il tipo di attività svolta ... senza fornire al riguardo una congrua motivazione reale da esternare l'iter logico seguito dall'Amm.ne stessa per giungere a tale nuova differenziazione".

qualificazione" (cfr. T.A.R. Piemonte I 2.3.1989 n. 178).

E nel caso in esame non v'è alcuna motivazione !

3) FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 11, L.N.10/1977, DIFETTO
D'ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA' CON.I PRECEDENTI
ATTI DELL'AMM.NE - VIOLAZIONE ART.14, L.R. N. 71/1978.

Passando all'esame degli oneri di urbanizzazione richiesti, è già stato precisato in fatto che il progetto prevedeva l'edificazione del lotto 1 del P.d.L. "Colle del Gelsomino", il quale è stato convenzionato con atto pubblico del 31.12.1997 (doc. 2), che all'art. 5 prescriveva la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico del lottizzante con cessione gratuita in favore del Comune (art. 3) e, conseguentemente, all'art. 6, esentava le singole concessioni edilizie dal pagamento degli oneri di urbanizzazione !

Si è altresì precisato che opere di urbanizzazione previste sono state regolarmente realizzate, collaudate e gratuitamente cedute al Comune con atto pubblico del 2003, anteriore alla conc. ed. 52/2004.

Ebbene ciò solo basterebbe a dimostrare l'assoluta infondatezza della pretesa del Comune di far pagare alla ricorrente oneri di urbanizzazione (per circa 212.000,00 euro), allorquando invece i lotti del P.d.L. di que ne sono espressamente e convenzionalmente esentati dall'espresso disposto dell'art. 6 della convenzione di lottizzazione !

Quindi, solo per completezza si tiene a precisare che la pretesa del Comune è comunque illegittima e che l'esenzione prevista dalla convenzione è corretta.

Sotto il primo profilo basta richiamare i precetti giurisprudenziali in

materia a mente dei quali "il contributo per oneri di urbanizzazione non è dovuto nel caso di concessione edilizia relativa all'attuazione di un insediamento per il quale le opere di urbanizzazione risultino già integralmente realizzate sulla base di una convenzione di lottizzazione" (cfr. T.A.R. Marche I 8.2.2010 n. 31; C.d.S. V 29.11.2005 n. 6708; T.A.R. Palermo I 13.12.2005 n. 7223; T.A.R. Milano II 1.7.1997 n. 1074). Sotto il secondo profilo basti osservare che ai sensi dell'art. 11 della L. n. 10/1977 (art. 16, comma 2, D.P.R. n. 380/2001) gli oneri di urbanizzazione possono essere scomputati attraverso la diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Questa possibilità si trasforma in obbligo nei P.d.L., per i quali l'art. 14 della L.r. 71/1978, comma 5, lett. B e C (idem art. 28, comma 5, L. n. 1150/1942), impone espressamente al privato di realizzare le opere di urbanizzazione primaria, prevedendo l'eventuale corresponsione solo degli oneri per urbanizzazione secondaria da determinarsi nella stessa convenzione di lottizzazione (cfr. pure T.A.R. Cagliari II 21.8.2009 n. 1464).

Pertanto, non solo si comprende la giurisprudenza prima richiamata che esclude il pagamento degli oneri di urbanizzazione in caso di P.d.L., ma si dimostra corretta anche la convenzione di lottizzazione de qua, che all'art. 6, non ha fatto altro che applicare la Legge e, quindi, in relazione alle opere di urbanizzazione previste ha esentato le successive concessioni edilizie dal pagamento di qualunque onere di urbanizzazione.

Pertanto è palesemente infondata ed illegittima l'odierna pretesa di

conguaglio degli oneri di urbanizzazione, che invece sono stati totalmente regolati e corrisposti attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal P.d.L. ed il loro successivo collaudo e gratuita cessione al Comune.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 e 11, L. N. 10/1977 E DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DEGLI ATTI AMM.VI

Quanto alla richiesta di conguaglio del contributo per costo di costruzione, al di là del fatto che questi contributi non sono dovuti per le ragioni già esposte al 2° motivo di ricorso, in questa sede occorre rilevare che nelle note impugnate si pretende di applicare retroattivamente alla concess. n. 52 del 31.12.2004 i contributi per costo di costruzione stabiliti dal Comune ben sei anni dopo con la delib. C.C. 9.10.2010 n. 85.

L'illegittimità di questa pretesa è palese alla luce: 1) del disposto del 2° comma dell'art. 11 della L. n. 10/1977 (che impone che la determinazione del contributo de quo avvenga "all'atto del rilascio della concessione": cfr. C.G.A. 9.7.2012 n. 586); 2) del principio (già richiamato al 1° motivo di ricorso) di irretroattività degli atti amm.vi anche regolamentari-ex art. 15 disp. prel. al cod. civ.; 3) dei precetti espressi anche da Codesto On.le TAR che, proprio in riferimento al disposto dell'art. 11 della L. n.10/1977, in tema di contributi concessori ha statuito che trova "integrale applicazione il principio del tempus regit actum e quindi la irrilevanza ed ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia (cfr. T.A.R. Catania I 12.4.2012 n. 989), salvo che vi sia una riserva di conguaglio.

In conclusione, è del tutto illegittima l'odierna pretesa di disporre il

pagamento del costo di costruzione in base ad una delibera sopravvenuta, tanto più che nella conc. ed. 52/2004 non v'era alcuna riserva di conguaglio.

5) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.

Vista l'evidenza delle molteplici illegittimità sopra denunciate, solo per completezza si tiene a censurare si da ora anche i calcoli effettuati dall'Amm.ne, con riserva di proporre motivi aggiunti ove venissero depositate idonee tabelle di calcolo.

A) Difatti, come già rilevato in premesse, la nota 27.9.2012 n. 15575 (doc. 11) ha calcolato gli oneri di urbanizzazione nella misura di euro 212.958,72, indicando semplicemente e senza altra spiegazione la seguente operazione matematica: "mq. 1728 x euro/mq. 123,24".

Già sarebbe sufficiente la sola constatazione che manca qualunque spiegazione delle due cifre utilizzate per determinare l'illegittimità per difetto di istruttoria e motivazione degli atti impugnati, ma in questa sede si tiene soprattutto ad evidenziare che è del tutto ingiustificata la superficie di mq. 1728, visto che, per costante principio giurisprudenziale, il Comune avrebbe dovuto togliere almeno i parcheggi obbligatori (cfr. C.d.S. IV 22.11.2011 n. 6154 e sez. V 14.10.1921 n. 987); poichè ai sensi dell'art. 11, comma 1, L. n. 122/1989 i parcheggi sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione anche per quanto riguarda la gratuità del titolo edilizio.

B) Allo stesso modo la medesima nota 27.9.2012 n. 15575 (doc. 11) ha calcolato il contributo sul costo di costruzione nella misura di euro

47.285,57 con la sola seguente operazione matematica: "Euro
945.711,47 x 5 %): ma come il Comune sia pervenuto alla cifra di euro
945.711,47 non è dato sapere: dal che l'illegittimità denunciata.

Per queste ragioni


Voglia l'On.le T.A.R. adito annullare gli atti impugnati, meglio in
premesse indicati, e dichiarare l'illegittimità delle pretese di conguaglio
del Comune, con le statuizioni conseguenti. Spese Vinte.

Giudizio amministrativo di valore indeterminabile: contributo unificato pari
ad euro 650,00.

Ai fini delle comunicazioni di segreteria si indica la PEC
antonino.galasso@pec.ordineavvocaticatania.it ed il fax 095/7794347.

Giarre/Catania, 15.10.2013

avv. Antonino Galasso



RELATA DI NOTIFICAZIONE: Su istanza come in atti, lo Sott. Aiut. Uff.
Giud. dell'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Catania ho notificato il
superiore ricorso al COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO, in persona del
sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Sede Municipale, in ACI
SANT'ANTONIO, 95025 (CT), ivi inviandone copia conforme a mezzo
posta con racc. A/R n°

18 OTT. 2013

del

106
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIURISCIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

IPOTESI DI PREPARCELLA

Giudizio dinanzi al TAR, promosso dalla società AGRICOLA GIARRESE s.r.l..

Valore indeterminabile (tenuto conto che, allo stato, il valore non è determinato e salva applicazione di altro scaglione). Redatta secondo i minimi tariffari. - 10 %,

Fase di studio	€ 720,00
Fase introduttiva	€ 360,00
Fase decisoria	€ 900,00
TOTALE	€ 1.980,00
Decurtazione del 10% (€ 198,00)	€ 1.782,00
CPA 4%	€ 71,28
Totale	€ 1.853,28
IVA 22 %	€ 407,72
TOTALE PARCELLA	€ 2.261,00

Aci S. Antonio, 20.11.2013

Avv. Simona D'Agata

Salvo errori e/o omissioni.



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Provincia di Catania

Prot. 19925

del 14 NOV. 2013

Al Responsabile Ufficio Contenzioso

Oggetto: costituzione in giudizio ricorso giurisdizionale Agricola Giarrese srl

In riferimento al ricorso presentato dalla società Agricola Giarrese srl, pervenuto al protocollo di questo Ente in data 22 ottobre 2013 prot. n. 18110, con la presente si comunica che esaminati gli atti di questo Ufficio è necessario costituirsi in giudizio per difendere le ragioni di questo Ente.

14 NOV. 2013

Aci Sant'Antonio,

Il Dirigente UTC
Arch. Gioianna Gurreri


Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore *Favorevole*

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data. *09/11/2013*

IL CAPO SETTORE



Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria .

Data.....

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap..... s..... denominato.....

Previsione iniziale Euro.....

Impegni precedenti Euro.....


DISPONIBILITA' Euro.....

IMPEGNO ALLA PRESENTE n..... Euro.....


DISPONIBILITA' RESIDUA Euro.....

Data.....

IL RESPONSABILE



//





COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL PRESIDENTE ANZIANO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, il

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 21 è divenuta esecutiva il:

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1 L.R. 44/91);